

LEGGE REGIONALE 1 OTTOBRE 2002, N. 3

**Assestamento e variazione del Bilancio di previsione
della Regione Trentino-Alto Adige
per l'esercizio finanziario 2002¹**

Art. 1 (Variazioni nell'entrata)

1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2002, approvato con l'art. 1 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella A.²

Art. 2 (Variazioni nella spesa)

1. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2002, approvato con l'art. 2 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella B.³

Art. 3 (Disposizioni diverse)

1. All'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla fine dell'esercizio 2001 riportati negli stati di previsione dell'entrata, rispettivamente della spesa per l'esercizio finanziario 2002, a termini dell'articolo 10, terzo comma, lettera a) della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, sono apportate le variazioni – in

¹ Pubblicato sul B.U. 8 ottobre 2002, n. 42.

² Tabella omessa per contenuto esclusivamente finanziario.

³ Tabella omessa per contenuto esclusivamente finanziario.

aumento e in diminuzione - pari agli scostamenti dall'ammontare definitivo dei residui stessi.

2. Al maggior onere di euro 33.102.965,00 previsto nello stato di previsione della spesa rispetto all'entrata, si fa fronte mediante utilizzo dell'avanzo dell'esercizio finanziario precedente.

Art. 4 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

